COMMISSIONE V

DIFESA

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 647

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina. (2972) 647

PRESIDENTE . . 647, 649, 650, 652, 653, 656
DURAND DE LA PENNE, *Relatore* 648, 651, 656
GUADALUPI 649, 651, 653
PRIORE 650, 652
PAGLIUCA 650
CODACCI PISANELLI 650
VIOLA 650
BARONTINI 650
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 652, 653, 656
BUFFONE 656

Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (3096) 656

PRESIDENTE 656, 657
PRIORE, *Relatore* 657, 658
GUADALUPI 658
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 657, 658

Votazione segreta:

PRESIDENTE 659

La seduta comincia alle 9,55.

PRIORE, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Benvenuti, Foresi, Vigo e Villa.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina. (2972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina ».

Il relatore, onorevole Durand de la Penne, in sostituzione del relatore ufficiale, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la relazione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al vostro esame ha questi scopi:

1°) riordinare i seguenti trattamenti economici:

a) indennità ai palombari, sommozzatori e loro guide;

b) compensi al personale che effettua collaudi in volo;

c) trattamento tavola ad alcune mense obbligatorie di servizio;

2°) introdurre, anche per il grado di generale di Corpo d'armata e corrispondenti, il criterio della valutazione dell'anzianità di servizio (se più favorevole dell'anzianità di grado) per gli scatti periodici di stipendio, criterio attualmente previsto per tutti gli altri gradi;

3°) introdurre, anche per gli ufficiali di Marina una norma analoga a quella già vigente per l'Esercito e l'Aeronautica, secondo cui la decorrenza degli stipendi può coincidere variano a seconda della classe cui gli non può essere anteriore alla data di nomina o promozione.

Per quanto riguarda il primo punto, cioè i palombari, ritengo opportuno fare presente che, attualmente, le indennità da corrispondere variano a seconda della classe, cui gli stessi appartengono, della durata e profondità di immersione (da lire 45 per i palombari di seconda classe, per immersioni fino a 15 metri, a lire 190 orarie per i palombari di prima classe, per immersioni fino a 36 metri ed oltre).

Per quanto riguarda i sommozzatori, le indennità sono stabilite in lire 135 o 200 orarie, a seconda che l'immersione avvenga fino a 10 metri o da metri 11 a metri 15.

Per le guide, le indennità sono stabilite in lire 12 per le prime due ore di lavoro del palombaro o sommozzatore e in lire 5 per ognuna delle 4 ore successive, con un massimo di lire 44 al giorno. Preciso che le guide sono i marinai che tengono le cime dei palombari, stando sulle barche, e ricevono i segnali dal fondo, per cui non corrono alcun rischio.

Per le immersioni di addestramento è prevista una riduzione dei rispettivi compensi sopraindicati, che si riferiscono ad immersioni per servizio. Infatti, mentre nelle immersioni per servizio i palombari o i sommozzatori sono isolati e corrono un rischio notevole, nelle immersioni per addestramento vi è tutta un'organizzazione assistenziale che riduce notevolmente ogni pericolo.

L'articolo 1 del disegno di legge, e l'annessa tabella, disciplinano la materia secondo criteri più razionali ed aggiornati. Infatti, al criterio della distinzione dei palombari in due categorie, si sostituisce quello dell'immersione con scafandro normale o con scafandro rigido: ciò risponde ai diversi rischi ed alle diverse difficoltà delle rispettive immersioni. Lo scafandro normale è di gomma con la testa di rame, mentre lo scafandro rigido, che prima aveva la forma di un uomo con alle braccia delle pinze che gli permettevano di agganciare gli oggetti, oggi è costituito da una torretta, con dei vetri intorno, che permette di esaminare il fondo e di riferire in superficie.

Per i sommozzatori le immersioni vengono distinte a seconda che siano usati autorespiratori ad aria, a miscela o ad ossigeno. Gli autorespiratori ad aria ed a miscela presentano dei pericoli minori rispetto a quelli ad ossigeno, che sono molto pericolosi oltre i 15 metri di profondità.

Per le guide, l'indennità viene fissata nella misura di un decimo rispetto a quella spettante ai palombari o sommozzatori da esse controllati.

Per gli allievi, è prevista un'indennità oraria, al posto di quella finora stabilita al momento del conseguimento del brevetto nella misura di lire 1.000 *una tantum*.

Tutte le predette indennità, sinora corrisposte, vanno rivalutate, in quanto sono nettamente inadeguate al rischio ed alla gravosità delle prestazioni.

Le nuove indennità variano da lire 180 a lire 1.400 orarie nette, per i palombari e sommozzatori che si immergono per servizio; per quelli che si immergono per esercitazione le predette indennità sono ridotte di un quarto; per gli allievi, invece, la riduzione è di tre quarti. Questi benefici vengono estesi a tutti i militari della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza impiegati in lavori subacquei. La disposizione di legge, che esaminiamo, si estende anche ai Vigili del fuoco, che hanno uno speciale Corpo di sommozzatori, il quale svolge un notevole lavoro nel caso di allagamenti o di avversità atmosferiche.

Per quanto riguarda il secondo punto, i compensi previsti attualmente per gli ufficiali dell'Aeronautica – i quali effettuano collaudi in volo o collaudi a lancio con catapulta di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni (rispettivamente lire 5.000 e lire 10.000 per i due tipi di collaudo) – sono estesi, con l'articolo 2, al personale civile e tecnico di

ruolo che partecipa, insieme agli ufficiali, a tali collaudi.

L'articolo 3 del disegno di legge tende a rivalutare il trattamento tavola delle mense aeroportuali degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Aeronautica, portandolo da lire 10 a lire 150 per gli ufficiali e da lire 4 a lire 60 per i sottufficiali. Tale trattamento rivalutato viene esteso alle mense costituite presso reparti dell'Esercito, battaglioni mobili dei Carabinieri e della Guardia di finanza durante le manovre, nonché alle mense costituite a bordo del naviglio della Guardia di finanza.

L'articolo 4 introduce, anche per il grado di generale di Corpo d'armata e corrispondenti, il criterio della valutazione dell'anzianità di servizio per gli scatti periodici di stipendio. A tale fine, viene stabilita una detrazione fissa di anni 30 per i generali di Corpo d'armata, di anni 29 per gli ammiragli di Squadra e generali ispettori della Marina militare e di anni 27 per i generali di Squadra aerea e i generali ispettori dell'Aeronautica.

Tali detrazioni, se più favorevoli all'anzianità di grado, si applicano anche per la riliquidazione delle pensioni agli ufficiali di detto grado, già cessati dal servizio.

Per quanto riguarda il terzo punto, l'articolo 5 del provvedimento estende agli ufficiali di Marina una norma identica a quella vigente per l'Esercito e l'Aeronautica. Attualmente, in caso di nomina o promozione, lo stipendio, per gli ufficiali di Marina, decorre dal 16 del mese se la data del decreto del Presidente della Repubblica è compresa fra il 1° ed il 15, al 1° del mese successivo se la data è posteriore al 15.

L'innovazione è costituita dalle parole: « ..Salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso » e dal successivo periodo. In tal modo, si elimina una sperequazione esistente a danno della Marina nei riguardi delle altre forze armate.

L'articolo 6 stabilisce che la legge ha effetto dal 1° luglio 1956, data in cui ha avuto inizio il nuovo trattamento economico conglobato degli stipendi ai dipendenti statali.

L'articolo 7, infine, provvede alla copertura dell'onere, ai sensi dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione. Detto articolo 7 è così formulato in quanto è stato accertato che le ragionerie centrali competenti, che avevano segnato l'impegno della spesa all'atto della presentazione del disegno di legge alle Camere, hanno poi mandato in economia le somme indicate, per effetto della legge n. 64 del 27 febbraio 1955. Pertanto, le somme, se il presente disegno di legge sarà approvato, sono già impegnate sull'esercizio corrente.

Faccio, infine, presente agli onorevoli colleghi che le varie norme sopraindicate hanno tutte contenuto economico e, quindi, sono state giustamente comprese nel medesimo disegno di legge, per evitare l'emanazione di diversi provvedimenti legislativi.

Considerando l'equità di tali provvedimenti, ho ragione di ritenere che il disegno di legge sarà senz'altro approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni di carattere marginale sul problema della sistematica dei nostri lavori. Rilevo, dalla lettura del provvedimento, sottoposto al nostro esame, che si modificano con lo stesso disegno delle leggi riguardanti diversi settori delle forze armate.

La stessa dizione del testo del disegno di legge è così vasta e complessa che denota come gli uffici legislativi del Ministero della difesa, evidentemente sollecitati dagli Stati maggiori, abbiamo compreso in un unico provvedimento problemi diversi che vanno dall'aumento e dalla perequazione del trattamento economico dei palombari e dei sommozzatori, a quello dell'indennità agli ufficiali, alla decorrenza degli aumenti di stipendio per gli ufficiali superiori delle forze armate.

Il mio è un rilievo che investe la sistematica dei lavori. Nel portare al nostro esame un disegno di legge, non si può fare un calderone di istanze così differenti, anche se le singole finalità sono obiettivamente univoche. Non è questo un sistema chiaro e tecnicamente corretto. Basti pensare che dalla relazione sono stati messi in evidenza ben tre punti, per avere una riprova della esattezza di questa mia osservazione.

Per quanto riguarda la sostanza, sono d'accordo. Vorrei, però, fare un'osservazione di ordine tecnico. gli organi legislativi proponenti sono così sensibili ai principi di una stretta economia, che per addivenire alla corresponsione delle indennità – secondo quanto detta la norma – si dovrà addirittura cronometrare il momento della immersione e della emersione del palombaro e del sommozzatore. Infatti l'articolo 1 dice esattamente: « Non entra nel computo il tempo in cui l'operatore rimane fuori acqua per brevi riposi, in attesa di attrezzi o per altre ragioni ». Il che significa che se ad un determinato mo-

mento il palombaro, a scafandro pieno o leggero, emerge per prendere una boccata d'aria, pur se il suo corpo per tre quarti è immerso nell'acqua, viene ad essere privato dell'indennità.

Nemmeno tecnicamente questa posizione mi sembra esatta, specie se si considerano i motivi igienici e sanitari che, talvolta, consigliano una breve emersione. Ritengo che sia opportuna una modifica anche per ciò che concerne la responsabilità di chi dirige le operazioni, concedendogli una certa elasticità nel misurare il tempo di immersione.

Un'altra osservazone desidero fare, anche essa di ordine formale: a quale criterio si sono ispirati gli uffici legislativi nel valutare e nello stabilire le differenze tra il trattamento che si applica nei confronti del capitano di corvetta e del sottocapo? Desidererei in merito una risposta dal relatore.

Mossi questi rilievi, affermo di essere d'accordo sulla sostanza del provvedimento in esame e raccomando, all'onorevole Presidente, di farsi portavoce della nostra unanime volontà, presso gli uffici legislativi del Ministero della difesa affinché i provvedimenti che ci vengono presentati non siano un calderone delle più svariate materie.

PRIORE. Sono d'accordo con l'onorevole Guadalupi nel ritenere che queste materie, unificate in un unico provvedimento legislativo, non riescono a dare una visione realistica delle differenti esigenze alle quali attengono. Penso, però, che, trattandosi di indennità per le forze armate, due o tre provvedimenti staccati avrebbero potuto determinare una inutile perdita di tempo per la Commissione.

Fatto questo rilievo, ritengo opportuno raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento, non mancando di far presenti le istanze mosse dall'onorevole Guadalupi. Condivido in pieno l'osservazione tecnica dell'onorevole Guadalupi circa il criterio indicato nel computo del tempo di immersione ai fini dell'indennità. Non è possibile contare al minuto o al secondo il tempo d'immersione, perché talvolta capita, come dice, del resto, il testo del disegno di legge, che il palombaro o il sommozzatore emergano per farsi passare dalle guide degli attrezzi, cioè emergano per cause dipendenti dal loro lavoro.

Dato che questa disposizione non è compresa in un articolo, ma nelle « Norme di corresponsione », propongo che, in sede di coordinamento venga modificata dal relatore, d'accordo con il Presidente della Commissione.

PAGLIUCA. In linea di massima, sono d'accordo con gli onorevoli colleghi. Vorrei, però, fare una osservazione. Al punto 2°) delle « Norme di corresponsione » si dice: « La corresponsione della indennità di immersione deve essere, di norma, effettuata mensilmente. Nel compunto giornaliero del totale dei tempi di immersione, queste vengono valutate a quarti d'ora e la frazione di un quarto d'ora viene considerata come quarto d'ora intero ».

Ciò ci porterebbe alla possibilità di modificare il disposto del punto 1°) in tal senso: « Non entra nel computo il tempo in cui l'operatore rimane fuori acqua per brevi riposi non superiori ad un quarto d'ora, in attesa di attrezzi o per altre ragioni ».

Infatti, l'unità di misura per la corresponsione dell'indennità è il quarto d'ora, quindi per un tempo inferiore al quarto d'ora non si terrebbe conto dello stato di emersione del sommozzatore o del palombaro; nel caso in cui il tempo superasse il quarto d'ora, le cose andrebbero valutate diversamente.

CODACCI PISANELLI. Ritengo che si debba lasciare una certa latitudine al Ministero ed agli organi legislativi, in quanto, se cominciamo a scendere nel campo della valutazione particolare, superiamo i nostri limiti. Noi dobbiamo stabilire unicamente i principî generali e soltanto i tecnici hanno facoltà di scendere nel dettaglio dei singoli provvedimenti.

Limitandoci all'approvazione dei semplici principî generali, opereremo nella visione realistica del provvedimento considerato nella sua essenza, avendo nello stesso tempo piena sicurezza e garanzia che coloro i quali si occupano di questo settore, muniti di maggiore competenza tecnica, potranno valutare dettagliatamente la materia.

Per concludere, ritengo che occorre lasciare un certo margine di discrezionalità agli organi ministeriali, evitando, per l'avvenire, di scendere nel campo del particolare che non è di competenza nostra perché, altrimenti, potremmo, senza dubbio, sbagliare.

VIOLA. Desidero aggiungere, soltanto, che sarebbe opportuno sopprimere il concetto della frazione di ora, nel senso che ogni ora iniziata si debba considerare come ora effettiva di lavoro compiuto.

PRESIDENTE. Di questo parleremo quando saremo giunti all'articolo specifico.

BARONTINI. Non si può non essere d'accordo sul miglioramento del trattamento eco-

nomico nei confronti di questa gente che lavora sott'acqua e che affronta quotidianamente dei rischi notevoli. Mi meraviglio, piuttosto, come nelle norme transitorie si affermi di non corrispondere l'indennità ai palombari ed ai sommozzatori negli intervalli in cui riemergono per cause di lavoro.

Il più delle volte, essi emergono per ricevere degli attrezzi necessari al compimento del proprio lavoro e ne approfittano per prendere una salutare boccata d'aria che non sia quella pompata attraverso le manichette d'uso. Quindi, continuano ad esplicare egualmente attività lavorativa o, magari, rimangono seduti sul bordo della barca-pilota senza possibilità alcuna di muoversi, imbrigliati come sono nello scafandro.

Per quanto riguarda la questione del quarto d'ora, e opportuno rilevare che non è umano cronometrare, al secondo, il tempo di immersione. E non è da pensare che il continuo emergere ed immergersi del palombaro sia salutare per lui, perché egli va incontro a continue alterazioni della pressione che, certamente, non apportano benefici al suo fisico.

Da un punto di vista pratico ed umano, ritengo che non troveremo nessun ufficiale disposto a controllare al secondo, cronometro alla mano, se il palombaro o il sommozzatore siano rimasti fuori d'acqua per un quarto d'ora o per venti minuti.

Si tratta, quindi, di una norma che urta contro ogni principio umano, specie se si considera che questa gente, oltre a rischiare quotidianamente la vita, va incontro ad un logorio fisico che talvolta arriva a vere e proprie minorazioni. Appunto per questo, ritengo che la norma debba essere abolita, anche perché non facciamo buona figura nei confronti delle categorie interessate.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Signor Presidente, desidero rispondere alle osservazioni che sono state mosse da più parti.

In merito al rilievo della inopportunità di riunire in un solo provvedimento legislativo materie così diverse, desidero precisare che, oltre alla necessità di sistemare rapidamente questi principî, vi è una questione di primaria importanza. Non esiste disparità nel *modus vivendi* degli ufficiali e della truppa appartenenti alle diverse specialità delle nostre forze armate. Abbiamo, ad esempio, ammiragli che vanno sott'acqua da palombari o da sommozzatori ed abbiamo anche generali o ammiragli che siedono alle mense a cui si riferisce l'articolo 3 del disegno di legge. Credo, quindi, che non sia stato inopportuno, da parte dei competenti uffici legislativi, mettere insieme, in un unico provvedimento, queste materie.

Per ciò che concerne il problema dei palombari e dei sommozzatori, non bisogna esagerare nel ritenere che essi affrontino rischi notevoli ogni giorno. Personalmente, ho una esperienza decennale da palombaro. In tempo di guerra, quando lavoravo intorno alle mine, posso dire che il maggior pericolo era costituito dalle mine stesse, mentre quello relativo agli apparecchi di respirazione o al materiale tecnico in se stesso aveva una incidenza ben minore.

GUADALUPI. Infatti, abbiamo visto che uno dei campioni dei sommozzatori, il comandante Crabb, è morto lo stesso in immersione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Sappiamo tutti come è morto il comandante Crabb. Per quanto riguarda la questione del quarto d'ora, occorre considerare che esistono degli ottimi stipendi e che la regolamentazione suggerita dal testo delle norme di corresponsione è la migliore possibile.

In merito alle differenze di trattamento tra capitani di corvetta e sottocapi o marinai, bisogna notare che la quota è esattamente la stessa, in quanto per un analogo lavoro svolto non può esserci differenza alcuna se non nella considerazione che agli ufficiali compete una maggiore responsabilità ed anche una maggiore onerosità fiscale. Il lavoro svolto sott'acqua da un ufficiale e da un marinaio anche se può essere eguale non è sostanzialmente lo stesso, in quanto sull'ufficiale gravano le responsabilità della direzione dei lavori.

Circa il problema della emersione del palombaro o del sommozzatore, occorre rilevare che la cosa più faticosa per questi lavoratori è quella di venire a galla. Infatti, quando si è ad una certa profondità, il salire e lo scendere sottopongono l'organismo ad uno sforzo notevole, per cui, se un palombaro viene a galla per riposarsi o per respirare, lo fa per ore e non per minuti o secondi. In quanto al rilievo che il palombaro viene a galla per prendere gli attrezzi necessari al suo lavoro, bisogna dire che ciò non avviene, perché si tratta di una funzione esclusiva delle guide che mandano giù gli attrezzi al palombaro con una cima.

Ritengo, quindi, che questi dubbi sorti dalla pratica di una vita normale, senza una specifica esperienza, diretta o indiretta, siano inesistenti. Inoltre, c'è da tenere presente che un tempo andavamo sott'acqua senza alcuna retribuzione, mentre oggi i palombari ed i

sommozzatori ricevono una indennità, il che mi porta a considerare, concludendo, che questa regolamentazione sia giusta ed equa. Ringrazio l'onorevole Codacci Pisanelli per quanto ha detto e raccomando alla Commissione di approvare sollecitamente il disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* L'onorevole Guadalupi ha sollevato una questione di ordine sistematico. Riconosco, in linea di massima, la giustezza del rilievo, però, intendo chiarire che, nel caso in esame, il principio *unitatis* è dato dal fatto che, quando fu emanato il decreto delegato, taluni ministri, tra cui quello della difesa, non fecero in tempo nel provvedere alla classificazione, in via risolutiva, di tutti i provvedimenti pendenti, per cui alcuni problemi rimasero senza soluzione. Si restò d'accordo con il Ministro del tesoro che le rivendicazioni ancora insolute dei singoli dipendenti dei varî ministeri avrebbero trovato la soluzione in un disegno di legge unitario per ciascun ministero.

Ora, come nel decreto delegato si compendia il trattamento di tutto il personale dello Stato, così, in questo provvedimento, che potrei definire riparatore, in quanto colma le lacune esistenti, si è ritenuto opportuno trattare unitariamente materie diverse.

Per l'avvenire, si osserverà, senza meno, il criterio sistematico suggerito dall'onorevole Guadalupi, quello di dare cioè ad ogni provvedimento una sua fisionomia particolare, anche dal punto di vista formale.

Per quanto concerne le osservazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli, indubbiamente, la sua sensibilità di giurista gli ha fatto intravedere i motivi reali della emanazione di un provvedimento unitario per materie differenti.

Qual è il motivo per cui il Ministro della difesa ha voluto inserire queste norme, che sono regolamentari in un disegno di legge? Purtroppo, nella legislazione italiana troviamo una quantità di materie (per le quali occorrerebbero norme regolamentari) regolate con legge ed anche con decreti-legge, in quanto, nel passato regime, era consuetudine emanare provvedimenti con decreto-legge Oggi, ci troviamo di fronte al problema di modificare questo sistema e di ridare al potere esecutivo le facoltà sue proprie, facendo ricorso ad una legge delegata, in base al disposto dell'articolo 77 della Costituzione.

Il Ministro ha preferito, invece, adottare il sistema già in atto, semplificandolo, per cui possiamo dire che la discrezionalità è *in re ipsa.*

In relazione al computo del tempo di immersione, è chiaro che l'ufficiale incaricato di questa funzione non andrà a contare il minuto o il secondo, regolandosi invece secondo coscienza.

Tengo ad assicurare gli onorevoli colleghi che queste norme, rispetto alle precedenti, rappresentano un miglioramento dal punto di vista economico, per cui prego la Commissione di approvare il provvedimento nel testo integrale, pur rendendomi conto delle perplessità sorte in merito a qualche aspetto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

PRIORE, *Segretario, legge.*

ART. 1.

La tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, quale risulta successivamente modificata, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Gli assegni di cui alla suddetta tabella e, in quanto applicabili, le relative norme di corresponsione sono estesi agli altri militari della Marina e ai militari dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni di impiego di cui alla tabella stessa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono estesi al personale civile tecnico di ruolo dell'Aeronautica che, insieme a personale militare, effettua collaudi in volo e colaudi al lancio con catapulta di aeromobili che hanno subìto grandi riparazioni, i compensi previsti dai nn. 6 e 6-*bis* della tabella III allegata alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il trattamento tavola giornaliero alle mense obbligatorie di servizio presso gli aeroporti è stabilito nelle seguenti misure per

ciascun partecipante effettivamente presente:

mense ufficiali.	L.	150
mense sottufficiali	»	60

Lo stesso trattamento compete alle mense ufficiali e sottufficiali obbligatorie di servizio dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza previste dall'articolo 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica, 11 settembre 1950, n. 807 nonchè alle mense sottufficiali costituite a bordo delle unità del naviglio della Guardia di finanza. previste dalla lettera *b*) del predetto articolo 3.

È fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le detrazioni contemplate dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, sono stabilite, per i generali di Corpo d'armata in anni 30, per gli ammiragli di squadra e generali ispettori della Marina in anni 29, per i generali di squadra aerea e generali ispettori dell'Aeronautica in anni 27.

Le suddette detrazioni si applicano, se più favorevoli, anche ai fini della riliquidazione delle pensioni prevista dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'articolo 5 del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997, è sostituito dal seguente:

« In caso di nomina o promozione, lo stipendio decorre dal sedici del mese, se la data del decreto è compresa fra il primo e il quindici, dal primo del mese successivo se tale data è posteriore al quindici del mese, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso. In ogni caso lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso ».

(*È approvato*).

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

GUADALUPI. Desidero sapere se si è voluto stabilire la data del 1° luglio 1956 per far coincidere l'entrata in vigore del disegno di legge con l'attuazione della legge-delega.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È così.

GUADALUI. Desidero far notare come siano stati opportuni e tempestivi i rilievi mossi dal mio gruppo parlamentare in sede di dibattito sulla legge-delega, quando, cioè, si fece osservare da parte nostra che conseguenze di questa natura si sarebbero verificate con una legge-delega tanto ampia nei settori che andava a riordinare.

Per queste ragioni, registriamo l'inconveniente che si verifica, come da noi previsto, già nella prima attuazione della legge-delega e ne prendiamo atto, non certo con compiacimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

ART. 7.

L'onere annuo presunto di lire 505.416.680, derivante dalla presente legge, graverà per lire 500.104.800 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5.311.880 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 500.104.800 sarà provveduto nell'esercizio finanziario 1956-1957, a carico dei capitoli 165 (78.600.000),173 (36.000.000), 181 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto a carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 165 (78.600.000), 173 (36.000.000), 183 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.4000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.

Alla copertura dell'onere di lire 5.311.880 sarà provveduto, nell'esercizio 1956-57, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 69 (4.477.500) e 72 (834.380) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze corrispondenti a quelli suddetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

TABELLA.

ASSEGNI AI PALOMBARI, SOMMOZZATORI E ALLE LORO RISPETTIVE GUIDE

I) PALOMBARI E GUIDE RELATIVE

a) PALOMBARI DI OGNI CATEGORIA.

Immersioni per servizio:	Con scafandro normale	Con scafandro rigido
	—	—
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 15:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	L. 200	—
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti.	» 190	—
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti .	» 188	—
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti . . .	» 180	—
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 30:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 333	—
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti.	» 318	—
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti.	» 313	—
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 300	—
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 30 a metri 50:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti . .	» 778	L. 200
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti.	» 743	» 190
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti.	» 731	» 188
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 700	» 180
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 50 a metri 90:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti . .	» 1.555	» 333
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti.	» 1.486	» 318
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti.	» 1.460	» 313
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 1.400	» 300
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 90 metri:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti . .	—	» 778
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti.	—	» 743
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti.	—	» 731
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti . .	—	» 700

b) PERSONALE DI OGNI CATEGORIA.

Immersioni per conseguimento brevetto:		
Indennità di cui alla lettera *a*) ridotta del 75 per cento	—	—
Immersioni per addestramento o esercizio:		
Indennità di cui alla lettera *a*) ridotta del 25 per cento . .	—	—

c) GUIDE DI QUALSIASI CATEGORIA.

Immersioni per servizio o immersioni per conseguimento brevetto, per addestramento o per esercizio:		
Indennità oraria pari a un decimo rispettivamente delle indennità previste alle lettere *a*) e *b*)	—	—

II) SOMMOZZATORI E GUIDE RELATIVE

a) Sommozzatori di ogni categoria.

Immersioni per servizio:	Con autorespiratore ad aria o miscela —	Con autorespiratore ad ossigeno —
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 10:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti. . .	L. 222	L. 333
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti.	» 212	» 318
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti.	» 209	» 313
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 200	» 300
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 10 a metri 15:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti . .	» 333	» 500
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti.	» 318	» 478
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti.	» 313	» 470
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti. . .	» 300	» 450
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 25:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti .	» 500	» 778
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti.	» 478	» 743
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti.	» 470	» 731
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 450	» 700
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 25 metri:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti . .	» 778	» 1.555
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti.	» 743	» 1.486
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti.	» 731	» 1.460
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti . .	» 700	» 1.400

b) Personale di ogni categoria.

Immersioni per conseguimento brevetto:		
Indennità oraria di cui alla lettera *a*) ridotta del 75 per cento .	—	—
Immersione per addestramento o esercizio:		
Indennità oraria di cui alla lettera *a*) ridotta del 25 per cento .	—	—

c) Guide di qualsiasi categoria.

Immersioni per servizio o, per conseguimento brevetto immersioni o per addestramento o per esercizio:		
Indennità oraria pari a un decimo rispettivamente delle indennità orarie di cui alle lettere *a*) e *b*)	—	—

(*È approvato*).

NORME DI CORRESPONSIONE

1. — La durata dell'immersione, utile al conteggio dell'indennità relativa, è rappresentata dal tempo, misurata in ore e minuti, durante il quale l'operatore subacqueo rimane immerso. Non entra nel computo il tempo in cui l'operatore rimane fuori acqua per brevi riposi, in attesa di attrezzi o per altre ragioni.

2. — La corresponsione dell'indennità di immersione deve essere, di norma, effettuata mensilmente. Nel computo giornaliero del totale dei tempi di immersione, queste vengono va-

lutate a quarti d'ora e la frazione di un quarto d'ora viene considerata come quarto d'ora intero. Tale arrotondamento non può venire eseguito sul tempo della singola immersione; ma sul totale delle immersioni di ogni giorno.

3. — Il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il nome, il grado, la classe e la matricola dell'operatore subacqueo e della guida saranno registrati nel giornale di chiesuola, di cui sarà unito un estratto alla contabilità di bordo.

Quando i lavori subacquei non vengono eseguiti a bordo essi debbono risultare da una dichiarazione particolareggiata all'Autorità che li ha ordinati, compilata sull'apposito stampato.

4. — In tempo di pace o di guerra, in caso di speciali lavori subacquei è data facoltà alle Autorità competenti di proporre al Ministero di concedere rimunerazioni straordinarie o ricompense, a seconda del grado rivestito dall'operatore, che tengano conto del pericolo e delle difficoltà incontrate, nonché dei risultati ottenuti.

In particolare, se all'immersione si accompagna il ricupero di un ordigno non esplosivo (siluro da esercizio, mine da esercizio, bomba di aereo da esercizio) è in facoltà dell'Autorità competente di proporre che al palombaro o al sommozzatore venga corrisposto, in aggiunta all'indennità di immersione, un premio che non dovrà comunque superare il valore del 50 per cento di quelli previsti ai sensi del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, per il brillamento di analogo ordigno esplosivo nazionale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

BUFFONE. Signor Presidente, prima di passare agli altri disegni di legge posti all'ordine del giorno, desidero parlare per dichiarazione di voto sul disegno di legge, di cui abbiamo adesso votato gli articoli, che interessa una delle categorie più meritevoli delle nostre forze armate.

Giova ricordare, nella solennità di questa Commissione, i sacrifici e gli atti di eroismo compiuti nell'ultima guerra dai nostri sommozzatori e palombari. La nostra non è una nazione ricca, eppure nelle piccole cose che facciamo dimostriamo la nostra volontà ed il nostro coraggio. Durante il decorso conflitto mondiale, i nostri sommozzatori e i nostri palombari hanno dato una valida dimostrazione di valore e di attaccamento alla bandiera, scrivendo la più bella pagina della nostra storia militare.

Con il loro coraggio si era giunti persino ad imporre la nostra supremazia navale nel Mediterraneo e se il successo non venne sfruttato non fu certo colpa di questi valorosi. L'alta percentuale dei caduti indica come questa categoria sia stata all'avanguardia nella lotta per il supremo sacrificio, affrontando rischi quotidiani ed innumerevoli difficoltà.

Non so – anche perché non voglio indagare nei segreti del nostro Stato maggiore – se esistano delle scuole di addestramento per questi uomini coraggiosi, ma vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di far pervenire ai giovani sommozzatori e palombari il saluto ed il ringraziamento della Commissione difesa e di dire loro che se non abbiamo potuto fare di più nei loro confronti ciò è dovuto al fatto che lo Stato non può affrontare dei sacrifici maggiori, ma, tuttavia, lo Stato tiene conto dei loro sacrifici e li ringrazia a nome della nazione.

Con questo intendimento, il mio gruppo darà voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Interpretando i sentimenti espressi dall'onorevole Buffone, prego l'onorevole Sottosegretario di esprimere i voti unanimi della Commissione presso i nostri marinai ed ufficiali che rischiano ogni giorno la vita sul mare e nel mare.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo ringrazio l'onorevole Buffone e l'intera Commissione per questo atto di omaggio rivolto ad una categoria di valorosi che onorano la nostra Marina.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Buffone per i sentimenti espressi nei riguardi della Marina. Noi non parliamo mai di ciò che abbiamo fatto, perché siamo contenti di aver compiuto il nostro dovere verso la Patria, della cui riconoscenza siamo certi.

Discussione del disegno di legge: "Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo ».

L'onorevole Priore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3096 che si trova oggi all'esame della nostra Commissione, in sede legislativa, modifica l'articolo 39 della legge del 26 febbraio 1952,n. 67 che bloccava le assunzioni dei salariati da parte dello Stato. In questi cinque anni, bisogna riconoscere molte cose sono mutate in relazione ai motivi che indussero il Parlamento ad approvare quella legge.

Il Ministero della difesa, avverte, oggi, la necessità di rinsanguare le file delle maestranze addette agli arsenali militari ove, in questi ultimi anni, si è riscontrato un notevole depauperamento nel personale specializzato, sia a causa dei licenziamenti volontari, sia a seguito della andata in pensione del personale per limiti di età. Si avverte, inoltre, la necessità di ripristinare le scuole allievi operai, con la possibilità certa e definitiva, e non aleatoria come è stato fino ad oggi, che gli allievi, al termine dei corsi, potranno entrare regolarmente tra il personale civile dipendente dallo Stato. Soltanto in questa maniera il Ministero della difesa potrà assicurarsi, per l'avvenire, personale tecnico specializzato istruito e cresciuto nel medesimo ambiente di lavoro, come per il passato, quando bastava dire che un operaio proveniva da uno dei nostri arsenali per ritenerlo, giustamente, un lavoratore perfettamente preparato.

Oggi, questo disegno di legge, che ha già ottenuto l'approvazione del Senato, deve essere da noi discusso ed approvato. Ed a proposito mi sia consentito di dire che il 7 aprile 1954 ebbi l'onore di presentare un similare progetto di legge che porta il n. 774.

Detto progetto non contemplava tutta la materia ora in discussione, in quanto si riferiva unicamente agli allievi operai; ma se consideriamo il tempo in cui lo presentai era già un gesto coraggioso.

Il progetto non ebbe fortuna, e rimase in archivio per ragioni varie. Del resto, su questo argomento, ho intrattenuto la Camera durante il mio intervento nel recente dibattito sul bilancio della difesa.

Come ho già detto, i tempi sono mutati e le necessità del Ministero della difesa sono aumentate per cui il Governo ha disposto questo disegno di legge che assorbe anche il mio remoto progetto. A questo punto devo dire subito che la legge valutando coscienziosamente il problema in sé, appare insufficiente di fronte alle necessità di personale indispensabile a sostituire quello che volontariamente si è allontanato dal servizio. Ma, pur riconoscendo questa carenza, onorevoli colleghi, devo raccomandarvi l'approvazione del disegno di legge n. 3096, così come è stato trasmesso, emendato ed approvato dal Senato, se veramente siamo pensosi delle sorti dei nostri stabilimenti militari e, soprattutto, di quei lavoratori giovani ed anziani che attendono la loro sistemazione con l'attuale provvedimento di legge.

Non sarei obiettivo, però, se non dicessi che la voce della spesa per il personale civile pesa enormemente sul bilancio e ritengo mio dovere, in qualità di relatore, di rilevare questa situazione. Pertanto, mi sembra giusta la posizione assunta dal Governo nella formulazione dell'articolo 2 della legge.

Con l'articolo 3, si è finalmente data la possibilità agli specialisti, congedati delle Forze armate, di continuare la loro preparazione tecnica, rimanendo alle dipendenze del Ministero della difesa, tra il personale civile. Questa parte del provvedimento valorizzerà ancora più l'ammissione degli specialisti nei quadri dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, perché gli aspiranti sapranno, in partenza che, al termine del servizio militare, potranno conseguire una sistemazione nella vita civile.

Onorevoli colleghi, nel raccomandarvi l'approvazione urgente della legge, mi permetto di sottolineare che il relativo onere è stato già preventivato, come indica l'articolo 5, in 355 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, previsti nei capitoli 79-165-183 corrispondenti allo stato di previsione per l'esercizio 1956-57.

Devo dare atto all'onorevole Ministro Taviani e agli onorevoli Sottosegretari suoi collaboratori, che gli sforzi finanziari, per queste nuove assunzioni, concretano con i fatti, le promesse fatte alla Camera ed altrove in diverse occasioni.

Bisogna riconoscere che non è facile, per un'amministrazione che ha alle sue dipendenze oltre 55 mila salariati, assumerne degli altri anche se questo risponde a necessità di carattere tecnico e sociale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, possono essere assunti, con le modalità di cui alla legge stessa, salariati non di ruolo nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga.

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata, per ciascun stabilimento di lavoro, entro il limite del quinto dei salariati cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario precedente nello stesso stabilimento e per un numero di posti da determinarsi annualmente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

Le assunzioni non potranno comunque superare il quinto dei salariati complessivamente cessati dal servizio in tutti gli stabilimenti di lavoro delle Amministrazioni militari durante l'esercizio finanziario precedente.

Nemmeno a questo articolo sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Una aliquota del cinquanta per cento delle assunzioni può essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

A questo articolo l'onorevole Guadalupi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: può essere riservata, *con le altre*: sarà riservata ».

GUADALUPI. Il mio emendamento ha lo scopo di far esprimere il Governo sulla questione da me affrontata. Tuttavia mi dichiaro pronto a ritirarlo se il Governo mi darà un preciso affidamento che il « può essere » va trasformato in « sarà riservata ». Mi rendo perfettamente conto che con l'approvazione di un emendamento tutto il provvedimento dovrebbe far ritorno al Senato, per cui, se la Commissione ed il Governo accettano, sotto forma di ordine del giorno, come raccomandazione, la sostanza del mio emendamento, mi dichiaro pronto a non insistere per la votazione.

PRIORE, *Relatore*. Non solo dichiaro di concordare con quanto affermato dall'onorevole Guadalupi, ma prego anche il Governo di volere prendere in seria considerazione la questione degli allievi operai, come del resto si evince dalla relazione che ho avuto l'onore di svolgere.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro di accettare, senz'altro, la raccomandazione dell'onorevole Guadalupi cui si è associato l'onorevole Priore. Anzi, posso aggiungere che è intendimento del Governo riservare il 50 per cento dei posti alle due categorie dei sottufficiali e allievi provenienti dalle scuole specializzate.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti del Governo, pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 e 5 che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

In deroga al disposto dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 il Ministro della difesa, in aggiunta alle assunzioni di cui agli articoli precedenti, è autorizzato ad assumere salariati non di ruolo entro il limite massimo del quinto dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario durante l'esercizio finanziario precedente in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

Tali assunzioni, per le quali si prescinde dal limite di età, sono riservate agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per non meno di 270 giorni di lavoro, anche se in modo discontinuo

(*È approvato*).

ART. 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, valutabile in lire 355 milioni, sarà fronteggiato per lire 80 milioni con gli ordinari stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al

capitolo 79 dell'esercizio 1956-57 e per lire 275 milioni a carico dei capitoli dello stesso stato di previsione corrispondenti ai capitoli 165 (lire 235 milioni) e 183 (lire 40 milioni) dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilanio.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta dei disegni di legge:

« Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronatutica e del Corpo della Guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina » (2972):

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 40
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo » (3096):

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 40
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Beltrame, Bettinotti, Biasuti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Candelli, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, De Caro, Di Bella, Durand de la Penne, Fanelli, Galli, Ghidetti, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Melloni, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Priore, Saccenti, Scappini, Stucchi, Tolloy, Viola.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI